

TI_GERICHTE 38.2015.52 vom 12. Mai 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-05-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2015.52

FR: TI_GERICHTE 38.2015.52 du 12 mai 2016

IT: TI_GERICHTE 38.2015.52 del 12 maggio 2016

Regeste

Negato ID poiché ass., che aveva beneficiato di 3 mesi di esport.prest., non ha resid. in CH, bensì all'estero (UE). Centro int. pers. all'estero dove moglie+figlie trasferitesi dalla CH. Non falso front.: quando lavorava pure la sua fam. era in CH. URC violato 27 LPGA, ma non tutela BF. Info incompl. non causale

Erwägungen

E. 10

febbraio 2015, non ha dunque più diritto alle prestazioni della LADI, sulla base del diritto interno.

A nulla muta la circostanza che, al momento in cui ha chiesto nel 2014 di poter beneficiare delle prestazioni della LADI la condizione della residenza in Svizzera era adempiuta.

La giurisprudenza federale ha infatti stabilito che questo presupposto deve essere rispettato durante tutto il periodo per il quale si intende fare valere il diritto alle prestazioni (cfr. STFA C 149/01 del 13 marzo 2002: ■Die Voraussetzung des Wohnens in der Schweiz muss nicht nur bei Eintritt des Versicherungsfalles, sondern während des gesamten Zeitraums, für welchen Leistungen geltend gemacht werden, erfüllt sein (SVR 1996 ALV Nr. 77 S. 236 Erw. 3■)).

L■art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la ■Informazione e consulenza■ ha il seguente tenore:

1Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

2Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.

3Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."

L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (su questi aspetti cfr. in particolare STFAC 192/04 del 14 settembre 2005 consid.4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid.6; STFA C

157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnissgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg.(315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGa" in SZS 2001 pag. 524 seg.(527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).

In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGa ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).

Il capoverso 1 dell'art. 27 LPGa prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d'ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFAC 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

Per quanto concerne il diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGa, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGa. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).

Il TF, con sentenza C 36/06 e C 39/06 del 16 aprile 2007, pubblicata in DTF 133 V 249, in DLA 2007 N. 10 pag. 193 e SVR 2007 ALV Nr. 20, ha, tuttavia, stabilito che fintanto che, nel prestare l'usuale attenzione, non può riconoscere che la situazione in cui si trova la persona assicurata è tale da pregiudicarne il diritto alle prestazioni, l'assicuratore non ha un obbligo di informazione e di consulenza ai sensi dell'art. 27 LPGa.

Dall'art. 27 LPGa nemmeno si può dedurre che, prima di emettere una decisione negativa, occorre concedere all'assicurato l'occasione di modificare la sua situazione nel caso in cui, viste le circostanze, egli non adempia uno dei presupposti da cui dipende il diritto all'indennità di disoccupazione.

In una sentenza 38.2013.18 del 5 maggio 2014 il TCA ha riconosciuto ad un assicurato il diritto a prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione sulla base dell'art. 27 LPGa.

Il TCA ha innanzitutto sottolineato che l'amministrazione non aveva fornito un'informazione corretta ad un assicurato e aveva chiesto di esportare le prestazioni, in quanto non aveva informato che il suo diritto a indennità di disoccupazione sarebbe terminato alla fine di gennaio 2012 e che un nuovo termine quadro per la riscossione di prestazioni, non

poteva essere riaperto d'ufficio ma su sua richiesta secondo la procedura di iscrizione in disoccupazione che il medesimo avrebbe dovuto seguire in Svizzera (cfr. art. 9 cpv. LADI).

In quel caso questo Tribunale ha poi stabilito che vi era un nesso causale tra il comportamento dell'amministrazione e il pregiudizio subito dall'assicurato, in quanto il ricorrente non si era prefissato una data precisa di partenza e che decisivo per stabilire quando lasciare la Svizzera era il fatto di non perdere i propri diritti circa le prestazioni LADI.

L'amministrazione nega di avere violato tale obbligo in quanto quella del riannuncio personale dopo un periodo di esportazione delle prestazioni è una condizione supplementare rispetto agli altri presupposti, che devono comunque essere adempiuti, che al momento in cui ha fatto valere il diritto all'esportazione delle prestazioni la partenza per la Svizzera appariva definitiva e che comunque non appena l'assicurato si è riannunciato nel febbraio 2015 il consulente del personale, dopo avere rilevato che moglie e figlie erano domiciliate in Austria, ha subito avvertito il ricorrente che il suo caso sarebbe stato sottoposto al servizio giuridico.

Chiamato a pronunciarsi al riguardo il TCA nota che fra gli atti dell'incarto figurano i verbali di alcuni colloqui di consulenza.

Nel primo, del 27 agosto 2014, si leggono le seguenti indicazioni:

Chiamato ora a pronunciarsi, alla luce del contenuto dei verbali citati, questo Tribunale ritiene che il consulente dell'URC sia effettivamente incorso in una violazione dell'obbligo di informare. Infatti alla luce di tutti gli elementi a sua disposizione (in particolare quello del trasferimento dei familiari dell'assicurato in Austria sin dal mese di settembre del 2014) egli avrebbe dovuto renderlo attento circa la perdita del diritto all'indennità di disoccupazione a causa della mancanza del presupposto della residenza in Svizzera.

In ogni caso il consulente avrebbe dovuto almeno segnalare all'assicurato l'eventualità di non ricevere le indennità di disoccupazione al momento del riannuncio in disoccupazione.

In tale contesto va sottolineato che il fatto che il periodo di attesa prima dell'esportazione delle prestazioni sia stato ridotto visto che l'assicurato si è trasferito presso il coniuge già residente all'estero (cfr. Circ. ID 883 punto G.62, e scritto del 9 marzo 2016 dell'avv. _____, consid. 1.5), non significa ancora che si trattasse di un trasferimento definitivo.

Al contrario, avendo ricevuto il formulario nel quale si precisa che doveva riannunciarsi entro il 9 febbraio 2015 (cfr. doc. 2 e consid. 1.1), l'assicurato poteva pensare che il diritto avrebbe continuato ad esistere dopo il suo rientro in Svizzera.

Secondo questo Tribunale, sebbene l'amministrazione non abbia informato correttamente l'assicurato, egli non ha comunque diritto alle indennità giornaliere di disoccupazione.

Infatti, dopo avere esaminato diverse possibilità, come risulta in particolare dal verbale del 27 agosto 2014, egli ha scelto questa soluzione anche e soprattutto in considerazione del fatto che all'inizio di aprile 2015 avrebbe dovuto iniziare una nuova attività lavorativa in Austria.

Pertanto, applicando l'abituale criterio della probabilità preponderante, il TCA ritiene che anche qualora avesse ottenuto un'indicazione completa da parte dell'amministrazione,

egli, tenuto conto dell'insieme delle circostanze note a quel momento, avrebbe comunque trasferito la sua famiglia visto che è stato subito posto al beneficio delle indennità di disoccupazione durante i tre mesi dell'esportazione.

Che poi a seguito di un imprevisto (deposito di un ricorso nel gennaio 2015), l'inizio della nuova attività lucrativa in Austria (c/o _____ in relazione al _____) sia stato posticipato al 4 maggio 2015 con definitiva partenza dalla Svizzera il 17 aprile 2015 (cfr. doc. 8/7) e l'assicurato ad inizio febbraio 2015 (cfr. doc. 15) abbia di conseguenza deciso di riannunciarsi per il collocamento nel nostro paese è una circostanza ininfluenza in questo contesto e non può in ogni caso essere addebitata all'amministrazione.

E. 10.1

pag. 181). Quest'ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un'interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300). Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297). Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b). In una sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che: " Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministratori, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)." 2.3. Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA constata che al momento in cui si è riannunciato per il collocamento presso l'URC di _____ (il 9 febbraio 2015) dopo avere beneficiato di tre mesi di

esportazione delle prestazioni della LADI, RI 1 non aveva la residenza in Svizzera. Il centro dei suoi interessi personali era infatti in Austria, dove la moglie e le figlie si erano trasferite sin dal settembre 2014 al fine di permettere a queste ultime (di 13 e 12 anni) di iniziare in quel paese il nuovo anno scolastico (cfr. doc. 8/1). Del resto l'assicurato intendeva intraprendere una nuova attività lucrativa nel suo paese, come è realmente avvenuto da maggio 2015, sebbene l'inizio del lavoro sia slittato di alcuni mesi a seguito di un ricorso inoltrato nel gennaio 2015. Inoltre in Austria vivono i familiari del ricorrente e della moglie. Venendo così a mancare una fondamentale condizione per ammettere la residenza in Svizzera secondo i criteri fissati dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1.) e delle direttive della SECO (cfr. consid. 2.2.) le quali esigono come terza condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: "Lebensmittelpunkt"; STF C 227/05 dell'8 novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 "Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen" all'estero nella quale l'Alta Corte ha precisato che non basta avere amici e conoscenti in Svizzera; DTF 133 V 178: "Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si trova il centro dei loro interessi"), l'assicurato dal 10 febbraio 2015, non ha dunque più diritto alle prestazioni della LADI, sulla base del diritto interno. A nulla muta la circostanza che, al momento in cui ha chiesto nel 2014 di poter beneficiare delle prestazioni della LADI la condizione della residenza in Svizzera era adempiuta. La giurisprudenza federale ha infatti stabilito che questo presupposto deve essere rispettato durante tutto il periodo per il quale si intende fare valere il diritto alle prestazioni (cfr. STFA C 149/01 del 13 marzo 2002: "Die Voraussetzung des Wohnens in der Schweiz muss nicht nur bei Eintritt des Versicherungsfalles, sondern während des gesamten Zeitraums, für welchen Leistungen geltend gemacht werden, erfüllt sein (SVR 1996 ALV Nr. 77 S. 236 Erw. 3)").

2.4. Come giustamente sottolineato dall'amministrazione rispondendo ad un quesito del Presidente del TCA (cfr. consid. 1.5.) non è possibile riconoscere all'assicurato il diritto alle prestazioni dalla LADI neppure sulla base delle disposizioni di diritto internazionale della sicurezza sociale. Il diritto di opzione tra le prestazioni di disoccupazione dello Stato di lavoro e quelle dello Stato di residenza riconosciuto da questo Tribunale, per principio, ai lavoratori già attivi sul cantiere _____ (cfr. ad esempio le STCA 30.2015.30 del 20 novembre 2015 e 38.2015.53 del 2 dicembre 2015), implica infatti che, al momento in cui esercitava la sua attività lucrativa, l'assicurato si trovava nello Stato di lavoro mentre la sua famiglia era rimasta nello Stato di residenza. Ora, nella presente fattispecie e contrariamente agli altri casi trattati dal TCA, RI 1 ha trasferito in Svizzera tutta la famiglia (cfr. consid. 1.2), con la conseguenza che durante l'esercizio dell'attività lucrativa nel nostro paese, Stato di residenza e Stato di lavoro coincidevano per cui non gli è applicabile il regime del "falso frontaliere".

2.5. L'assicurato invoca una violazione dell'obbligo da parte dell'amministrazione di fornire informazioni corrette agli assicurati. L'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la "Informazione e consulenza" ha il seguente tenore: 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi. 2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può

prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa. 3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente." L'art. 27 LPGa sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (su questi aspetti cfr. in particolare STFA C 192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnissgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGa" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321). In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGa ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307). Il capoverso 1 dell'art. 27 LPGa prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d'ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194). Per quanto concerne il diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGa, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGa. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953). Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321). Il TF, con sentenza C 36/06 e C 39/06 del 16 aprile 2007, pubblicata in DTF 133 V 249, in DLA 2007 N. 10 pag. 193 e SVR 2007 ALV Nr. 20, ha, tuttavia, stabilito che fintanto che, nel prestare l'usuale attenzione, non può riconoscere che la situazione in cui si trova la persona assicurata è tale da pregiudicarne il diritto alle prestazioni, l'assicuratore non ha un obbligo di informazione e di consulenza ai sensi dell'art. 27 LPGa. Dall'art. 27 LPGa nemmeno si può dedurre che, prima di emettere una decisione negativa, occorre concedere all'assicurato l'occasione di modificare la sua situazione nel caso in cui, viste le circostanze, egli non adempia uno dei presupposti da cui dipende il diritto all'indennità di disoccupazione. In una sentenza 8C_332/2011 dell'11 ottobre 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV Nr. 3 pag. 5, l'Alta Corte, nel caso di un'assicurata, risiedente in Germania, che lavorava da casa per una ditta svizzera e che dopo il licenziamento ha percepito indennità di disoccupazione in Germania, ha deciso che la questione di sapere se la Svizzera fosse stata l'ultimo Stato di

occupazione (conseguentemente l'assoggettamento alle assicurazioni sociali svizzere sarebbe stato corretto) e quindi se, successivamente al trasferimento dell'assicurata nel nostro Paese, quest'ultimo fosse stato competente o meno per erogare prestazioni di disoccupazione potesse restare insoluta. Infatti la Svizzera andava comunque considerata competente quale ultimo Stato di occupazione alla luce dei principi di tutela della buona fede. In effetti l'assicurata, visti l'assoggettamento alle assicurazioni sociali svizzere durante l'attività, nonché la conferma da parte della Cassa sul modulo E 301 che la Svizzera era l'ultimo Stato di occupazione, era legittimata a credere di poter ricevere, in caso di trasferimento in Svizzera, le indennità di disoccupazione in questo Paese e ha così preso delle disposizioni per lei svantaggiose. Nel caso in cui avesse saputo di un rifiuto da parte della Svizzera nulla avrebbe ostato a posticipare il trasloco, continuando a cercare lavoro in Svizzera dalla Germania senza perdere il diritto a prestazioni in quest'ultimo Paese. (...)” In una sentenza 38.2013.18 del 5 maggio 2014 il TCA ha riconosciuto ad un assicurato il diritto a prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione sulla base dell'art. 27 LPG. Il TCA ha innanzitutto sottolineato che l'amministrazione non aveva fornito un'informazione corretta ad un assicurato e aveva chiesto di esportare le prestazioni, in quanto non aveva informato che il suo diritto a indennità di disoccupazione sarebbe terminato alla fine di gennaio 2012 e che un nuovo termine quadro per la riscossione di prestazioni, non poteva essere riaperto d'ufficio ma su sua richiesta secondo la procedura d'iscrizione in disoccupazione che il medesimo avrebbe dovuto seguire in Svizzera (cfr. art. 9 cpv. LADI). Inoltre l'amministrazione non ha comunicato a quell'assicurato che il diritto all'esportazione delle prestazioni non avrebbe potuto semplicemente continuare dopo l'apertura di un nuovo termine quadro, ma era possibile unicamente dopo un periodo di attività lavorativa. In quel caso questo Tribunale ha poi stabilito che vi era un nesso causale tra il comportamento dell'amministrazione e il pregiudizio subito dall'assicurato, in quanto il ricorrente non si era prefissato una data precisa di partenza e che decisivo per stabilire quando lasciare la Svizzera era il fatto di non perdere i propri diritti circa le prestazioni LADI. 2.6. Nella presente fattispecie l'assicurato ritiene che l'amministrazione abbia violato il suo obbligo di informare nella misura in cui sul formulario relativo alla conferma dell'esportazione delle prestazioni da lui sottoscritto il 26 ottobre 2014 figura semplicemente l'indicazione secondo cui il diritto alle prestazioni di disoccupazione sarebbe decaduto se non si fosse annunciato personalmente presso l'URC entro il 9 febbraio 2015. L'amministrazione nega di avere violato tale obbligo in quanto quella del riannuncio personale dopo un periodo di esportazione delle prestazioni è una condizione supplementare rispetto agli altri presupposti, che devono comunque essere adempiuti, che al momento in cui ha fatto valere il diritto all'esportazione delle prestazioni la partenza per la Svizzera appariva definitiva e che comunque non appena l'assicurato si è riannunciato nel febbraio 2015 il consulente del personale, dopo avere rilevato che moglie e figlie erano domiciliate in Austria, ha subito avvertito il ricorrente che il suo caso sarebbe stato sottoposto al servizio giuridico. Chiamato a pronunciarsi al riguardo il TCA nota che fra gli atti dell'incarto figurano i verbali di alcuni colloqui di consulenza. Nel primo, del 27 agosto 2014, si leggono le seguenti indicazioni: " Il colloquio pianificato per il 02.09.2014 è stato anticipato ad oggi su richiesta telefonica dell'assicurato, che si presenta puntualmente assieme la moglie. Informa che la moglie e le due figlie si trasferiranno all'inizio settembre 2014 in Austria, presso il domicilio dei genitori di lei, onde permettere alle figlie di frequentare sin dall'inizio il nuovo anno scolastico in Austria (le figlie hanno 13 e 12 anni). L'assicurato manterrà almeno per 1 mese l'attuale appartamento, rispettivamente domicilio,

e sta valutando le alternative (restare in Ticino, chiedendo l'esportazione delle prestazioni per 3 mesi in Austria, trovare una possibilità lavorativa in Austria, chiudendo la disoccupazione in Svizzera, eventualmente riannunciandosi in disoccupazione in Austria (applicando la regola di 1 giorno lavorativo minimo nel paese UE di riferimento). Il contratto di lavoro con la ditta _____ per aprile 2015 (cantiere _____) non è stato ancora firmato. La società sta allestendo un pre-contratto poiché ha paura di perderlo, visto che è venuta a conoscenza delle sue ricerche di lavoro (che deve svolgere, essendo iscritto in disoccupazione). Ha dovuto chiarire con la società il concetto per tranquillizzarla. Non ha sostenuto altri colloqui di selezione. Il TQ non è stato ancora chiarito da parte della cassa _____. L'assicurato afferma che la cassa gli ha confermato verbalmente il suo diritto alle ID (Franco Togni)." (cfr. doc. 8/1) Nel secondo, del 29 settembre 2014, viene precisato che: " L'assicurato si presenta puntualmente all'appuntamento con _____ e la sottoscritta. Informa che trasloca per 01.10.2014 in Via _____ ad _____. Ha stipulato un contratto d'affitto, con la possibilità di disdetta mensile. L'assicurato è in trattative per l'acquisto di una casa in Austria, in previsione del futuro posto di lavoro. Spera di potersi trasferire entro la fine di novembre 2014. In tale attesa, la moglie con le 2 figlie risiedono presso la madre della PCI in Austria. Nel frattempo, la cassa _____ ha negato il diritto alle ID durante il periodo 01.09.2014 - 18.10.2014 a causa della riscossione di prestazioni volontarie d'uscita da parte dell'ex-DL a favore della PCI (è stato aperto un nuovo TQ 19.10.2014 -18.10.2016 con diritto massimo a 400 ID). Lo scopo della riunione odierna è di definire e di spiegare la procedura da seguire per la richiesta d'esportazione delle prestazioni, pianificata per una durata massima di 3 mesi (verosimilmente per dicembre 2014 + gennaio e febbraio 2015) e gli aspetti assicurativi (cassa malati, copertura rischio infortunio in seguito alla negazione del diritto alle ID), dare informazioni concernente l'IPA e le modalità inerenti le RL durante il soggiorno all'estero e fornire le coordinate della referente _____ (_____). _____ consegna alla PCI il formulario per la domanda d'esportazione da ritornarci al momento opportuno debitamente compilato e firmato, nonché il modulo per la scelta della cassa malati (CH o AT), da inviare compilato e firmato all'_____ di _____. Appena in possesso della domanda per l'esportazione delle prestazioni, l'assicurato verrà convocato da parte di _____ per il completamento e la consegna della documentazione da presentare alle autorità austriache al momento dell'annuncio all'estero. L'assicurato comunica che si recherà per 3 giorni sul cantiere della galleria di base del _____, assieme al futuro DL, per visitare il lotto che verrà a lui affidato (in totale sono 3 lotti, il primo già avviato, il secondo sarà sotto la sua direzione ed il terzo verrà avviato più tardi). Durante la sua visita, cercherà di ottenere il pre-contratto (o il contratto definitivo) firmato dal DL. L'inizio dell'impiego per ora è previsto per il 01.04.2014 (recte: 01.04.2015)." (cfr. doc. 8/2) Il verbale del 28 ottobre 2014 ha il seguente tenore: " L'assicurato si presenta puntualmente all'appuntamento con _____ e la sottoscritta. Comunica che la famiglia, dove lui ha affittato una camera dal 01.10.2014, ha avuto in data 23.10.2014 la visita della polizia per un controllo relativa il suo domicilio. Lui purtroppo non era presente in casa poiché aveva un colloquio di lavoro (cfr. e-mail n. 1 allegato). L'assicurato desidera sistemare le ultime pratiche burocratiche inerenti al suo trasferimento in Austria (trasloco degli ultimi effetti personali, sdoganamenti, trasferimento automobile, ecc.) e chiede l'esportazione delle prestazioni con effetto 10.11.2014. Inoltre ha un colloquio di lavoro con il futuro datore di lavoro in Austria in data 07.(06).11.2014 (cfr. e-mail n. 2 allegato). L'assicurato viene autorizzato da parte dell'URC a spostarsi dalla Svizzera e l'Austria per espletare le attività sopraccitate durante il

periodo 29.10.2014 - 09.1.1.2014. _____ spiega in dettaglio la procedura, e consegna la relativa documentazione, inerenti l'esportazione delle prestazioni con effetto 10.11.2014." (cfr. doc. 8/3) Infine, nel verbale del 12 febbraio 2015 il consulente del personale URC _____ rileva che: " Rientra dall'esportazione delle prestazioni in Austria. Da _____ si è trasferito a _____ in via _____. E' stato richiesto un nuovo annuncio al comune. Ha già un precontratto per inizio maggio 2015 con la ditta _____ di _____ (impiegato presso il Tunnel di base del _____). Da MovPop risulta che la famiglia si è trasferita definitivamente in Austria in data 31.8.2014 (coniuge signora _____ con le figlie _____ e _____). Sempre dalla stessa piattaforma informatica rileviamo che il signor RI 1 figura partito per l'Austria da _____ in data 10.11.2014. Si attende di ricevere l'annuncio al comune e poi il caso verrà segnalato per dubbi circa l'effettiva residenza in Svizzera." (cfr. doc. 8/4) Chiamato ora a pronunciarsi, alla luce del contenuto dei verbali citati, questo Tribunale ritiene che il consulente dell'URC sia effettivamente incorso in una violazione dell'obbligo di informare. Infatti alla luce di tutti gli elementi a sua disposizione (in particolare quello del trasferimento dei familiari dell'assicurato in Austria sin dal mese di settembre del 2014) egli avrebbe dovuto renderlo attento circa la perdita del diritto all'indennità di disoccupazione a causa della mancanza del presupposto della residenza in Svizzera. In ogni caso il consulente avrebbe dovuto almeno segnalare all'assicurato l'eventualità di non ricevere le indennità di disoccupazione al momento del riannuncio in disoccupazione. In tale contesto va sottolineato che il fatto che il periodo di attesa prima dell'esportazione delle prestazioni sia stato ridotto visto che l'assicurato si è trasferito presso il coniuge già residente all'estero (cfr. Circ. ID 883 punto G.62, e scritto del 9 marzo 2016 dell'avv. _____, consid. 1.5), non significa ancora che si trattasse di un trasferimento definitivo. Al contrario, avendo ricevuto il formulario nel quale si precisa che doveva riannunciarsi entro il 9 febbraio 2015 (cfr. doc. 2 e consid. 1.1), l'assicurato poteva pensare che il diritto avrebbe continuato ad esistere dopo il suo rientro in Svizzera. Secondo questo Tribunale, sebbene l'amministrazione non abbia informato correttamente l'assicurato, egli non ha comunque diritto alle indennità giornaliere di disoccupazione. Infatti, per costante giurisprudenza un'informazione sbagliata fornita da un'autorità permette, a determinate condizioni, la tutela della buona fede di un assicurato. Il diritto alla protezione della buona fede di cui all'art. 9 Cost., che consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti 1. l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate; 2. l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze; 3. l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta; 4. l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole; 5. la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data. (cfr. DLA 2015 pag. 334-337; STF 8C_124/2015 del 22 febbraio 2016; STF 9C_568/2013 del 9 gennaio 2014 consid. 4.2.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STFA K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STFA C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STFA C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC

1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, *Traité de droit administratif*, vol. I, pag. 390ss; Knapp, *Précis de droit administratif*, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, *Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich*, pag. 217ss). La condizione secondo cui l'informazione errata deve avere indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio in una sentenza C 344/00 del 6 settembre 2001 è stata così precisata: " (...) Bei der Prüfung des Kriteriums, ob Dispositionen getroffen wurden, die nicht ohne Nachteil rückgängig gemacht werden können, ist zu berücksichtigen, dass die Auskunft für das Verhalten des Betroffenen ursächlich sein muss. Ein Kausalzusammenhang zwischen der behördlichen Auskunft und dem darauf folgenden Handeln der betroffenen Person ist gegeben, wenn angenommen werden kann, diese hätte sich ohne die Auskunft anders verhalten. Die Kausalität fehlt, wenn der Adressat bereits vor der Auskunftserteilung nicht wieder rückgängig zu machende Dispositionen getroffen hat, er sich auch ohne die Auskunft zu den gleichen Dispositionen entschlossen hätte, oder wenn ihm eine andere, günstigere Handlungsmöglichkeit gar nicht offen stand (Weber-Dürler, *Vertrauensschutz im öffentlichen Recht*, Basel 1983, S. 102 f.; dies., *Falsche Auskünfte von Behörden*, in: ZBl 1991 S. 16; Rhinow/Krähenmann, *Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Nr. 75 B III Ziff. 3c/2 S. 242*). " Secondo il TCA, l'informazione incompleta ricevuta dall'amministrazione non è infatti stata causale per il comportamento a lui pregiudizievole (trasferimento del centro dei suoi interessi in Austria). Infatti, dopo avere esaminato diverse possibilità, come risulta in particolare dal verbale del 27 agosto 2014, egli ha scelto questa soluzione anche e soprattutto in considerazione del fatto che all'inizio di aprile 2015 avrebbe dovuto iniziare una nuova attività lavorativa in Austria. Pertanto, applicando l'abituale criterio della probabilità preponderante, il TCA ritiene che anche qualora avesse ottenuto un'indicazione completa da parte dell'amministrazione, egli, tenuto conto dell'insieme delle circostanze note a quel momento, avrebbe comunque trasferito la sua famiglia visto che è stato subito posto al beneficio delle indennità di disoccupazione durante i tre mesi dell'esportazione. Che poi a seguito di un imprevisto (deposito di un ricorso nel gennaio 2015), l'inizio della nuova attività lucrativa in Austria (c/o _____ in relazione al _____) sia stato posticipato al 4 maggio 2015 con definitiva partenza dalla Svizzera il 17 aprile 2015 (cfr. doc. 8/7) e l'assicurato ad inizio febbraio 2015 (cfr. doc. 15) abbia di conseguenza deciso di riannunciarsi per il collocamento nel nostro paese è una circostanza ininfluenza in questo contesto e non può in ogni caso essere addebitata all'amministrazione. 2.7. Infine, la questione relativa al riconoscimento del danno esula dalla presente vertenza. La giurisprudenza federale ha infatti stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V 164; DTF 130 V 388; STF 122 V 36 consid. 2°, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81 p. 294). Nella presente fattispecie la decisione su opposizione del 21 maggio 2015 verte esclusivamente sul rifiuto di riconoscere il diritto alle indennità giornaliere dal 9 febbraio 2015. Ogni altra questione in particolare quella del risarcimento del danno non può dunque essere esaminata dal TCA (cfr. STCA 38.2013.58 del 14 novembre 2013). L'amministrazione ha comunque già comunicato che affronterà tale questione in separata sede (cfr. consid. 1.3 in fine).

E. 13

al. 2 LPGa, il convient de comprendre la résidence effective en Suisse ("der tatsächliche Aufenthalt") et la volonté de conserver cette résidence; le centre de toutes les relations de

l'intéressé doit en outre se situer en Suisse (ATF 119 V 111 consid. 7b p. 117 et la référence). (...) 5.4 Au regard des circonstances de la présente affaire, il n'y a pas lieu de considérer que la recourante a son domicile civil et sa résidence habituelle en Suisse pour la période du 1er novembre 2012 au 14 mai 2014, seule déterminante en l'espèce. Les démarches entreprises par les parents de la recourante afin de lui constituer un nouveau domicile civil en Suisse n'y changent rien. Certes a-t-il été procédé au dépôt des papiers le 1er février 2012 auprès de l'Office cantonal de la population. Cet élément ne constituait toutefois qu'un indice (cf. ATF 125 III 100 consid. 3 p. 102), insuffisant en l'espèce à établir la volonté de la recourante de faire de la Suisse le centre de ses relations personnelles. A la lumière des faits retenus par la juridiction cantonale (consid. 10 du jugement attaqué), lesquels n'ont pas été remis en cause dans le cadre du présent recours, il convient de constater que la situation concrète de la recourante ne s'est pas modifiée entre celle qui prévalait avant sa majorité et celle qui avait cours jusqu'au

E. 14

mai 2014, date de la décision administrative litigieuse: la recourante a continué, après comme avant, à passer les jours de la semaine dans l'institution - choisie par ses parents - qui l'a accueillie en Suisse et ses nuits - à quelques exceptions près - ainsi que ses week-ends chez ses parents en France. D'un point de vue objectif, on ne saurait y voir la manifestation, reconnaissable pour les tiers, de la volonté de la recourante de déplacer le centre de ses intérêts; le lieu de résidence effective de ses parents, lieu où la recourante dormait, passait son temps libre et laissait ses effets personnels (arrêt du Tribunal fédéral des assurances K 34/04 du 2 août 2005 consid. 3, in SVR 2006 KV n° 12 p. 38; voir également CHRISTIAN BRÜCKNER, Das Personenrecht des ZGB, 2000, p. 92 n. 319 ss), demeurait l'endroit avec lequel ses liens personnels étaient les plus intenses. Il importe à cet égard peu que la recourante passait la majeure partie de son temps éveillé au Centre de jour du foyer G. C'est également pour les mêmes raisons qu'il faut considérer que la résidence habituelle de la recourante se situait en France. Le point de savoir si le changement de domicile de la mère de l'assurée en octobre 2014 est susceptible de modifier ce résultat n'a pas à être examiné, seules les circonstances prévalant jusqu'à la date de la décision administrative litigieuse étant déterminantes. (...)” In una sentenza 32.2012.285 del 18 novembre 2013, in materia di assicurazione per l'invalidità, il TCA ha stabilito che il centro degli interessi di un'assicurata al beneficio di un assegno per grandi invalidi fosse presso il suo curatore in Italia e non presso il suo domicilio in Svizzera. Decisiva è stata considerata la circostanza che tra gennaio e agosto 2013 la polizia cantonale ha eseguito rispettivamente fatto eseguire dalla polizia comunale di un Comune svizzero 18 controlli presso l'appartamento di cui l'assicurata è conduttrice in Svizzera senza mai trovare nessuno. In una sentenza 2C_498/2015 del 9 novembre 2015 relativa alla stessa assicurata il Tribunale federale ha confermato una decisione della Sezione alla popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Canton Ticino, confermato dal Tribunale cantonale amministrativo, che ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio della cittadina straniera intimandole di lasciare la Svizzera. L'Alta Corte ha ritenuto che vi sono sufficienti indizi, sostanzialmente concordi fra loro per concludere, che il centro degli interessi della ricorrente si trova all'estero e non in Svizzera (controlli nell'appartamento senza mai trovare nessuno, appartamento non utilizzato con regolarità, verbale dell'interrogatorio del curatore e compagno della ricorrente). 2.2. I criteri fissati dalla giurisprudenza federale per ammettere la residenza in Svizzera sono riassunti dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) nella Circolare concernente l'indennità di disoccupazione (Circolare ID), (modificata su questi punti nel

luglio 2013 conformemente a quanto figura nella Prassi LADI): " RISIEDERE IN SVIZZERA Art. 8 cpv. 1 lett. c e 12 LADI Principio è B135 Per aver diritto all'indennità di disoccupazione, l'assicurato deve risiedere in Svizzera. Egli deve soddisfare questo presupposto non soltanto all'apertura del termine quadro, ma anche durante tutto il periodo in cui percepisce l'indennità giornaliera. Nozione di "risiedere in svizzera" è B136 Secondo la giurisprudenza costante, l'espressione "risiedere in Svizzera" non ha esattamente la stessa accezione della nozione di domicilio definita agli articoli 23 segg. del CC. La nozione di residenza in Svizzera, condizione del diritto all'indennità, non va quindi intesa nel senso del diritto civile ma secondo l'accezione fornita dalla giurisprudenza, ossia di dimora abituale. (DTFA C 290/03 del 6 marzo 2006). Questa nozione si applica sia ai cittadini svizzeri sia a quelli stranieri, indipendentemente dal loro permesso di soggiorno. Il riconoscimento della dimora abituale in Svizzera è subordinato a 3 condizioni: ● risiedere effettivamente in Svizzera; ● avere l'intenzione di continuare a risiedervi; e ● avervi contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali. (n.d.r.: sottolineatura del redattore) Residenza e idoneità al collocamento è B137 Gli stranieri senza permesso di domicilio devono inoltre essere titolari di un permesso di soggiorno valido che li autorizzi a esercitare un'attività lucrativa. Se il permesso è scaduto, questa condizione non è più adempiuta, anche se di fatto continuano a risiedere in Svizzera. Una deroga a tale regola si impone se il cittadino straniero ne ha chiesto il rinnovo entro i termini stabiliti e può aspettarsi di ottenerlo se trova un'occupazione adeguata. La cassa di disoccupazione deve informarsi a tal fine presso le autorità cantonali preposte al mercato di lavoro e presso le autorità di polizia degli stranieri. L'autorizzazione a esercitare un'attività lucrativa condiziona altresì l'idoneità al collocamento dei cittadini stranieri senza permesso di domicilio (B230 segg. e Circolare ID 883 E15). P Giurisprudenza 8C_479/2011 del 10.2.2012 (dottorando russo: il permesso di lavoro determina il soggiorno in Svizzera) Residenza e reperibilità (cfr. Prassi LADI ID B342) è B138 Un soggiorno non autorizzato all'estero implica la negazione del diritto alle indennità per tutta la durata del soggiorno stesso, anche se l'assicurato resta facilmente reperibile ed è in grado di rientrare rapidamente in Svizzera nel caso di un'assegnazione. Valutazione dell'esistenza della residenza effettiva in Svizzera è B139 Si constata che la mobilità della popolazione si è al giorno d'oggi notevolmente accresciuta e che l'attestato rilasciato dal Comune, come pure l'esistenza di un permesso di soggiorno o di domicilio, non costituiscono più una garanzia di residenza effettiva in Svizzera (n.d.r. sottolineatura del redattore). In caso di dubbio, spetta alle autorità esecutive eseguire i controlli necessari in tal senso. B140 Infatti, per essere considerati «residenti in Svizzera» ai sensi della LADI non basta possedere una cassetta delle lettere o pagare le imposte in una determinata località. Le autorità esecutive presteranno quindi attenzione in particolare agli elementi seguenti: ● cambiamento dell'indirizzo estero a favore di uno in Svizzera al momento del licenziamento o subito prima dell'inizio della disoccupazione; ● in indirizzo presso terzi; ● indicazione nella lettera di candidatura di un numero di telefono o di un indirizzo all'estero come indirizzo di contatto. (...)” Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid.